Proposta n. 1528 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1382/2021

Oggetto: FRANTOI S.R.L.. INSEDIAMENTO SITO IN GENOVA, VIA ADAMOLI, 401. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA, AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 CON ATTO DIRIGENZIALE N. 681 DEL 23.02.2015 E SS.MM.II.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 100,00 .

In data 23/06/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

l’art. 107 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 04 del 20 gennaio 2021;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

copia informatica per consultazione

norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la circolare della Regione Liguria D.P.R. n. 59/13 recante "Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare protocollo n. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante "Riordino e semplificazione della disciplina slla gestione delle terre e rocce da scavo – Attuazione art. 8, D.L. 133/2014 – Abrogazione D.M. 161/2012 – Modifica articolo 184-bis, D.lgs. 152/2006";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la Legge Regionale 5 aprile 2012, n. 12 recante "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e ss.mm.ii.;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006";

Premesso che

con l'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 681 del 23.02.2015, è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i comparti aria, rifiuti, scarichi in corpo idrico superficiale ed acustica, Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), alla FRANTOI S.r.l., per l'insediamento produttivo sito nel comune di Genova, presso l'area individuata al civ. 401 di via Adamoli, all'interno del sito di cava Montanasco;

agli atti di Città Metropolitana non risulta sia mai stata presentata alcuna garanzia finanziaria, condizione prescritta dall'A.U.A. per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, né attestazioni relative al pagamento dei diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.

con nota assunta a protocollo con n. 45635 del 02.11.2020 ARPAL ha trasmesso gli esiti del sopralluogo eseguito in data 18.09.2020 presso l'impianto di via Adamoli in esito al quale l'Agenzia ha verificato, tra l'altro, che in effetti non è mai stata avviata l'attività di recupero di rifiuti (R5) autorizzata;

a seguito della modifica apportata dalla Legge Regionale n. 18/2017 all'art. 17 della Legge Regionale n. 12 del 2012 recante "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva", è venuta meno la possibilità, negli impianti a servizio dell'attività di cava, della lavorazione di materiali derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti limitandola ai soli materiali non costituenti rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

alla luce di quanto sopra, sono venuti meno i presupposti normativi per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti presso l'impianto in oggetto;

copia informatica per consultazione

Considerato che

con nota prot. n. 46911 del 10.11.2020 era stato avviato il procedimento di revisione dell'A.D. n. 681/2015 e ss.mm.ii. in modo da allinearne i contenuti ai quanto disposto dalla Legge Regionale n. 12/2012;

con nota assunta a protocollo con n. 54806 del 28.12.2020 la Società ha comunicato che, a causa dell'improvviso decesso del titolare, la Società stava attraversando un periodo di difficoltà causate da questioni legate al riassetto societario e ha chiesto l'annullamento del procedimento di revisione d'ufficio dell'A.U.A. in considerazione dell'importanza fondamentale dell'attività di recupero rifiuti impegnandosi ad attivarsi, sia dal punto di vista impiantistico che amministrativo, per rendere operativa l'attività in questione;

con nota assunta a protocollo con n. 2517 del 18.01.2021 la Società, ribadito l'interesse fondamentale della Società a mantenere attiva l'attività di recupero rifiuti, ha comunicato di stare valutando le modifiche necessarie, anche confrontandosi con gli uffici Regionali, per adeguare l'attività alle modifiche apportate dalla L.R. 18/2017. La Società ha comunicato altresì che avrebbe provveduto a presentare la documentazione necessaria all'avvio dell'attività;

con nota assunta a protocollo con n. 9219 del 23.02.2021 la Società ha comunicato una modifica non sostanziale dell'A.U.A. finalizzata ad adeguare l'autorizzazione, relativamente al comparto rifiuti, ai disposti della L.R. 12/2012;

con la suddetta comunicazione la Società ha richiesto altresì la possibilità di avviare a recupero presso l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso/cementizio anche terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto secondo le modalità previste dal D.P.R.120/2017;

la Società ha dichiarato altresì:

- che il materiale di cui sopra sarebbe stato gestito con le stesse modalità precedentemente autorizzate per la gestione del materiale originato dalla cava Montanasco all'interno della quale è collocato l'impianto autorizzato con A.U.A., comprese le misure atte a contenere le emissioni di polveri e la collocazione delle aree di stoccaggio;
- l'attività sarebbe stata svolta in conformità alla Legge Regionale n. 12/2012 recante "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva";

con la nota prot. n. 14830 del 24.03.2021 sono state richieste integrazioni in merito alla domanda di modifica non sostanziale dell'A.U.A. presentata in data 23.02.2021 e sono stati interrotti i termini del procedimento, in quanto

- la modifica comunicata era soggetta a verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente all'attività R5 di recupero rifiuti e pertanto non poteva essere avviato il procedimento di modifica non sostanziale prima che fosse terminata detta attività di verifica, ai sensi dell'art. 17, c. 3 bis della l. r. 29/2017;
- non erano state versate le spese dovute per modifica non sostanziale in materia di emissioni in atmosfera;

con nota prot. 15053 del 25.03.2021 è stato richiesto al Settore V.I.A. della Regione Liguria un parere circa la necessità di verifica di assoggettamento dell'attività di gestione rifiuti di cui sopra alle procedure di VIA;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 16484 del 01.04.2021 la Società ha riscontrato la richiesta di integrazioni fornendo una nuova descrizione della modalità di gestione dei rifiuti e un aggiornamento della planimetria.

con la stessa nota la Società ha comunicato di rinunciare all'attività di trattamento rifiuti in considerazione dell'urgenza di ottenere la modifica dell'A.U.A. superando la necessità di procedere

copia informatica per consultazione

alla verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché l'attestato di pagamento della delle spese istruttorie precedentemente richieste.

con nota prot. n. 19904 del 22.04.2021 è stato comunicato alla Società che erano state esaminate le integrazioni trasmesse e le stesse erano state valutate non esaustive; con la stessa nota sono state richieste pertanto ulteriori informazioni, comunicando il permanere dell'interruzione dei termini del procedimento;

con note assunte a protocollo di Città Metropolitana con n. 20445 e n. 20569 del 26.04.2021 la Società ha riscontrato la nota prot. n. 19904/2021, in particolare fornendo elementi a sostegno della non necessità di produrre un Piano di Prevenzione e Gestione della acque di dilavamento previsto della R. R. n. 4/2009;

con la suddetta nota la Società ha altresì dichiarato formalmente di rinunciare all'attività di trattamento rifiuti in attesa del pronunciamento della Regione in merito all'assoggettabilità alla disciplina di V.I.A. dell'impianto di recupero rifiuti;

Vista la nota prot. n. 21225 del 30.04.2021 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica dell'AUA;

Atteso che

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data in cui è stata regolarizzata l'istanza. Nel caso specifico i termini decorrono dalla data del 26.04.2021 in cui la Società ha espressamente rinunciato all'attività da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

con la suddetta nota è stata comunicata la contestuale archiviazione del procedimento per la revisione dell'A.U.A. di cui alla nota prot. n. 46911 del 10.11.2020 in considerazione della formale rinuncia all'attività di trattamento rifiuti;

che la modifica richiesta non è da considerarsi sostanziale;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 29768 del 16.06.2021 la Società ha fornito gli esiti del test di cessione eseguito sui materiali di cava attestanti l'assenza delle sostanze pericolose di cui alle tabella 3/A e 5 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che essa aveva inteso trasmettere con la nota pervenuta in data 26.04.2021, ma che tuttavia erano stati omessi. Tali dati erano necessari ad attestare la non necessità di predisposizione del Piano di Prevenzione e Gestione sopra citato;

Visto il parere redatto dall'Ufficio Emissioni e Oli Minerali datato 12.04.2021, con il quale è stata aggiornata la parte descrittiva relativa alle emissioni in atmosfera (allegata alla relazione di conclusione del procedimento);

Vista la relazione di conclusione del procedimento predisposta in data 15.06.2021 dal Responsabile di procedimento, che costituisce il presupposto al seguente atto e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. di protocollo 31136 in data 23.06.2021;

Ritenuto che la modifica richiesta non sia da considerarsi sostanziale;

copia informatica per consultazione

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato

che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Dato atto che risulta versato in data 01.04.2021 il contributo per le spese istruttorie pari a Euro 100,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3003771	100,00	110/2021

Ritenuto

che l'atto non sia soggetto a ulteriori pubblicazioni rispetto alla specifica disciplina di settore e rispetto alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente,

DISPONE

1) di modificare, fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, alla FRANTOI S.r.l., con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 681 del 3.02.2015 e ss.mm.ii., per i comparti aria, rifiuti, scarichi, ed acustica, relativamente all'insediamento produttivo sito nel comune di Genova – via Adamoli 401, come di seguito riportato:

   a) presso l'impianto possono essere ricevuti materiali costituiti da terre e rocce da scavo classificati come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 120/2017, da destinare alla produzione di conglomerato cementizio/bituminoso e a operazioni di recupero ambientale;

   b) il materiale di cui sopra deve essere gestito con le stesse modalità attualmente autorizzate per la gestione del materiale originato dall'attività di cava e in conformità a quanto previsto dalla L.R. 12/2012;

copia informatica per consultazione

c) il materiale di cui alla lettera a), prima dell'ingresso in impianto e la collocazione nelle aree di messa in riserva, deve essere sottoposto a test di cessione secondo le modalità di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998 al fine di verificare che abbia caratteristiche tali da non che provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla Parte Terza del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. Per ciascun sito di produzione, i campioni del materiale da analizzare dovranno essere prelevati secondo le modalità previste dal D.M. 120/2017. I referti analitici dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana e ARPAL e conservati in copia presso l'impianto e messi a disposizione degli enti di controllo;

d) la parte descrittiva relativa alle emissioni in atmosfera è sostituita con quella in Allegato 1 al presente atto di cui è parte sostanziale e integrante;

2) di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione dell'attività al n. 482 dal registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il paragrafo C) dell'A.D. n. 681/2015 contenente le prescrizioni relative al comparto rifiuti è pertanto eliminato;

3) di introitare la somma pari a € 100,00, versata dalla FRANTOI S.r.l. secondo lo schema denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	100,00					110	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	100,00								
TOTALE SPESE:				-									

4) di trasmettere il presente atto a:

- FRANTOI S.r.l.;
- SUAP del Comune di Genova;
- ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- Regione Liguria, ISPRA e Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

È fatto salvo quant'altro contenuto negli Atti Dirigenziali n. 681 del 23.02.2015 e n. 2382 del 23.11.2018, non espressamente modificato dal presente Atto, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

copia informatica per consultazione

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 57 giorni (al 23.06.2021) dalla data di regolarizzazione dell'istanza e di comunicazione da parte del richiedente di rinuncia alle attività da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale avvenute in data 26.04.2021.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 1
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

Le stesse hanno origine attività di estrazione da cava, di frantumazione roccia e di produzione di conglomerati bituminosi.

Materie prime utilizzate annualmente
Bitume: 2.000 tonnellate/anno;
Esplosivo: 15 tonnellate/anno;
Sottoprodotto: terre e rocce da scavo.

Prodotti ottenuti
Conglomerato bituminoso: 35.000 tonnellate/anno;
Inerti per edilizia 200.000 tonnellate/anno.

Nella composizione della miscela per la produzione dei conglomerati bituminosi viene addizionato agli inerti il 6% di bitume e l'1% di filler.
Il ciclo produttivo è composto dalle seguenti fasi:
- Estrazione inerte da adiacente cava di Montanasco;
- Frantumazione inerte;
- Stoccaggio inerti per pezzatura;
- Vendita inerti a terzi;
- Carico inerti in tramoggia;
- Carico bitume in cisterna riscaldata;
- Carico del forno per l'essicazione degli inerti;
- Dosaggio automatico degli inerti, del bitume e del filler recuperato per la produzione di conglomerato bituminoso;
- Trasferimento prodotto finito in tramoggia di stoccaggio provvisorio;
- Carico degli automezzi.

Presso l'impianto transitano circa 200 automezzi/giorno, tra attività di cava ed impianto di produzione bitume.

<u>Attività di cava e di frantumazione</u>
La Frantoi s.r.l. è proprietaria e gestore della cava di Montanasco, adiacente agli impianti produttivi.
Il materiale estratto è costituito da calcari del monte Antola contenenti circa il 70% di calcare ed il resto da marna.
La coltivazione avviene a gradoni; l'estrazione avviene prevalentemente con martellone montato su mezzo cingolato. In alternativa l'estrazione del calcare avviene mediante esplosione del fronte di cava con sistema di cariche a microritardi.
Il materiale viene così frantumato ma non fatto cadere. Lo stesso viene spazzato dai gradoni (previa bagnatura) mediante benna: tale operazione viene solitamente eseguita in occasione di giornate di pioggia per limitare fenomeni di diffusione delle polveri in atmosfera. Alla base della parete di cava è presente un lago artificiale per permette un ulteriore abbattimento del sollevamento di polveri presso il punto di caduta della roccia.
La macchina perforatrice presente sul fronte di cava è provvista di unità filtrante a secco.
Il materiale viene inviato tramite benna, pale e scavatori agli impianti di frantumazione costituiti da due mulini ad umido ed uno a secco.
Il materiale estratto viene dapprima trasferito in una tramoggia primaria provvista di sistema di bagnatura e quindi inviato ai frantoi mediante sistema di trasporto a nastri scoperti anch'essi provvisti di ugelli spruzzatori per la bagnatura del materiale. Il sistema di bagnatura è ad attivazione manuale e funzionante in continuo.
I nastri trasferiscono il materiale a due mulini ad umido. Dopo la vagliatura il materiale viene trasferito, a seconda della pezzatura e sempre tramite sistema di trasferimento, ad alcuni nastri sul piazzale adiacente ai mulini per lo stoccaggio in cumuli, oppure caricato direttamente su automezzi per la vendita diretta a terzi. Allo scopo sono presenti 7 punti di carico per le diverse pezzature, dalla sabbia a pezzature di 50 -80 mm.
Adiacente ai due mulini ad umido è presente il nuovo impianto di frantumazione a secco per cui la Ditta aveva presentato comunicazione di variazione impiantistica in data 07.08.97.
Detto impianto è costituito da un mulino a martelli dotato di un sistema costituito da 5 punti di aspirazione e successivo convogliamento dell'aria ad un impianto di contenimento polveri mediante filtro a maniche avente le seguenti caratteristiche. L'impianto determina l'emissione E3 avente le seguenti caratteristiche:

Emissione E3
Altezza emissione: 10 m s.l.s.;

copia informatica per consultazione

Portata massima: 13.000 Nm^3/h;
Funzionamento emissione: 8 h/g per 5 gg/settimana;
Inquinanti: Polveri.
Sistema di abbattimento: Filtro a maniche, dalle seguenti caratteristiche:

Numero maniche	180
Tipo tessuto	poliestere
Grammatura	550 g/m^2
Superficie totale	153 m^2
Velocità attraversamento maniche	0,023 m/s
Metodo di pulizia	Controlavaggio pneumatico

L'impianto risulta inattivo per mancanza di lavoro dal 2015 ad oggi.
Dalle analisi periodiche effettuate in data 06.12.2011 all'emissione E3 derivante dal suddetto mulino a secco risultano le seguenti concentrazioni di polveri:
Portata Emissione: 9.919 Nm^3/h;
Polveri: 1,54 mg/Nm^3 pari a 0,015 kg/h.

La Ditta ha inserito sul camino del filtro della frantumazione a secco (E3) una sonda triboelettrica che monitorizza in continuo l'emissione del filtro e, nel caso di disservizio alle maniche stesse, scatta un sistema di emergenza che interrompe l'aria compressa alle maniche e blocca il funzionamento del filtro.
Il principio di funzionamento di tale sonda si basa – come detto in precedenza – sull'effetto triboelettrico, cioè la generazione di elettricità statica causata dallo sfregamento delle particelle sospese nell'aria contro la superficie della sonda. Particolari circuiti elettrici, alloggiati all'interno della sonda, permettono di trasformare l'elettricità statica prodotta dall'effetto triboelettrico (TE) in un segnale elettronico (STE) proporzionale alla quantità di particelle di polverosità presente nel condotto di emissione. Il segnale tribolettrico STE deve essere opportunatamente "adattato" agendo sul commutatore SW1, in modo da coprire l'intero range delle emissioni ammissibili.
In assenza di emissioni si devono avere circa 0V, mentre con il valore massimo di emissioni previsto il segnale deve essere attorno ai circa 5V. Periodicamente deve essere eseguita la calibrazione della sonda.
Nell'area è presente anche una linea dedicata alla macinazione di terre e rocce classificate come rifiuto, costituita da un frantoio mobile cingolato di potenzialità pari a 90 t/giorno, azionato da motore diesel, dotato di un sistema di filtrazione dell'aria a maniche mediante un filtro a maniche e di un impianto di bagnatura delle a pioggia del materiale caricato sulla tramoggia di alimentazione.

Attività di produzione conglomerati bituminosi
Dai cumuli di stoccaggio inerti sul piazzale, parte del materiale viene utilizzato per alimentare (mediante trasferimento con mezzi meccanici) le 5 tramogge a cielo aperto per lo stoccaggio delle diverse pezzature prima di essere inviato all'impianto di produzione dei conglomerati bituminosi.
Il bitume viene stoccato all'interno di una cisterna da 73.000 litri dotata di circuito ad olio diatermico per il mantenimento della materia prima ad una temperatura compresa tra 130 ÷ 160°C (monitorata al sinottico dell'impianto mediante due termocoppie poste in parallelo), mediante caldaia da 0.093 MW alimentata a metano, originante l'emissione E2.
Presso l'impianto viene monitorata in doppio ed in continuo la temperatura di mantenimento del bitume.
Quest'ultimo viene trasferito all'impianto di produzione mediante pompa dedicata e quindi spruzzato all'interno del miscelatore.
Gli inerti vengono trasferiti dalle tramogge al forno essiccatore mediante sistema di nastri trasportatori scoperti.
Il forno è costituito da un cilindro essiccatore rotante - Marini i cui bruciatori vengono alimentati a metano ed hanno una potenzialità pari a 9.28 MW. I cicli di funzionamento del forno vengono impostati mediante sistema di gestione computerizzata dell'impianto.
Al forno rotativo è asservita un'aspirazione di portata nominale pari a 26000 m^3/h che convoglia l'aria inquinata ad un sistema di contenimento costituito da un filtro a maniche prima di originare l'emissione in atmosfera E1, avente le seguenti caratteristiche:

Emissione E1
Altezza emissione: 12 m s.l.s.;
Portata massima: 26.000 Nm^3/h;
Funzionamento emissione: 8 h/g per 5 gg/settimana;
Inquinanti: Polveri.
Sistema di abbattimento: Filtro a maniche, dalle seguenti caratteristiche:

copia informatica per consultazione

Numero maniche	360
Tipo tessuto	Feltro Nomex
Grammatura	550 g/m^2
Superficie totale	342 m^2
Velocità attraversamento maniche	0,02 m/s
Temperatura massima di esercizio	195°C (allarme a sinottico)

Dalle ultime analisi annuali effettuate all'emissione E1 in data 23.02.2021 si rilevano le seguenti concentrazioni di inquinanti:
Portata Emissione: 19.395 Nm^3/h;
NOx: 38 mg/Nm3 pari a 0,791 kg/h;
Polveri: 1,51 mg/Nm^3 pari a 0,031 kg/h.

Gli allarmi impostati a sinottico riguardano principalmente la temperatura in ingresso al filtro a maniche (195°C) e la temperatura nel mescolatore (300°C). Nel caso di superamento della temperatura in ingresso al filtro a maniche si apre una serranda per consentire l'ingresso di un flusso d'aria fredda nel filtro.
Il filtro a maniche asservito all'impianto di produzione conglomerato è dotato di sistema automatico di pulizia in continuo mediante soffiaggio di aria in controcorrente.La pulizia avviene sequenzialmente nelle celle del filtro. E' installato un deprimometro sulla mandata dell'aria utilizzata per la pulizia: se questa scende sotto i 4 bar, il filtro non viene pulito e scatta un sistema di emergenza che anche in questo caso blocca l'impianto fino al ripristino del disservizio.
Le polveri provenienti dalla pulizia anzidetta (filler) vengono recuperate tramite un sistema a coclea chiuso, temporaneamente stoccate in silo (il cui sfiato è convogliato ad una calza filtrante) e quindi reimpiegate nel ciclo produttivo, previo dosaggio automatico comandato da sinottico.
Gli inerti in uscita dal forno di essiccazione vengono trasferiti tramite elevatore a tazze chiuso in una bilancia, quindi per caduta nel miscelatore sottostante e di seguito ripartiti nei tre sili di stoccaggio provvisorio del conglomerato. Il prodotto finito viene caricato per caduta sugli automezzi tramite tre punti di caduta: uno per il fine, uno per il grosso ed uno per carichi su motocarri. La zona di carico risulta aperta sui 4 lati. Lateralmente è presente una presa di aspirazione che invia l'aria al bruciatore del forno e quindi al filtro a maniche.
Relativamente al sollevamento di polveri da parte dei mezzi in transito presso l'insediamento, la zona in prossimità delle 2 uscite degli automezzi risulta asfaltata ed almeno settimanalmente viene effettuata una pulizia della parte asfaltata di strada e piazzale mediante motoscopa. I piazzali vengono inoltre mantenuti bagnati mediante passaggi con autobotte.

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1528 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche
Oggetto: FRANTOI S.R.L.. INSEDIAMENTO SITO IN GENOVA, VIA ADAMOLI, 401. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA, AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 CON ATTO DIRIGENZIALE N. 681 DEL 23.02.2015 E SS.MM.II.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 100,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

---

[x] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	100,00					110	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	100,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 30/06/2021

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione